

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO
N. 02/2026 DEL 23/02/2026

In data 23 febbraio 2026, alle ore 17:30, presso la sede operativa della società Sanitaservice ASL Lecce S.r.l. Unipersonale (di seguito anche "Sanitaservice" o la "Società"), in Piazza Filippo Muratore n.1, l'Amministratore Unico Dott. Francesco Saverio Massaro, nominato con Deliberazione del Commissario Straordinario ASL Lecce n. 325 del 18 ottobre 2022, alla presenza della Dott.ssa Annalisa Del Mastro, la quale funge da segretario verbalizzante, determina sul seguente argomento: GIUDIZIO **DE MASI+ALTRI**; DETERMINAZIONI.

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTI

il contratto di conferimento dell'incarico di Amministratore Unico della Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale (di seguito, anche "Sanitaservice" o la "Società");
il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;
il Codice etico nonché il Modello di organizzazione e gestione, ex D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii., di cui Sanitaservice si è dotata;
il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* (c.d. *Codice privacy*), come emendato a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)"* e ss.mm.ii.;

PREMESSO

- A che con ricorso proposto davanti al Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro (R.G. n.7211/2025), il Sig. **Masi Antonio**, esponendo di essere stato assunto in data 08 luglio 2019 con la mansione di "manutentore del verde", livello A2 del CCNL AIOP e ARIS, e di aver di fatto svolto, sin dall'inizio del rapporto, mansioni superiori riconducibili al livello B/B1 del medesimo CCNL ed in ragione di ciò chiedeva sulla base di esposte allegazioni, l'accertamento del proprio diritto al superiore inquadramento (livello B/B1), con la conseguente condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate in € 23.162,45, oltre al risarcimento del danno da dequalificazione professionale, da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore a sei mensilità della retribuzione;
- B. che con ricorso proposto davanti al Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro (R.G. n.7316/2025), il Sig. **Miglietta Andrea Carmelo**, esponendo di essere stato assunto in data 01 marzo 2012 con la mansione di "manutentore del verde", livello A2 del CCNL AIOP e ARIS, e di aver di fatto svolto, sin dall'inizio del rapporto, mansioni superiori riconducibili al livello B/B1 del medesimo CCNL ed in ragione di ciò chiedeva sulla base di esposte allegazioni, l'accertamento del proprio diritto al superiore inquadramento (livello B/B1), con la conseguente condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate in € 23.532,92, oltre al risarcimento del danno da dequalificazione professionale, da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore a sei mensilità della retribuzione;
- C. che con ricorso proposto davanti al Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro (R.G. n.7609/2025), il Sig. **Pezzuto Cosimo**, esponendo di essere stato assunto in data 01 marzo 2012 con la mansione di "manutentore del verde", livello A2 del CCNL AIOP e ARIS, e di aver di fatto svolto, sin dall'inizio del rapporto, mansioni superiori riconducibili al livello B/B1 del medesimo CCNL ed in ragione di ciò chiedeva sulla base di esposte allegazioni, l'accertamento del proprio diritto al superiore inquadramento (livello B/B1), con la conseguente condanna della società resistente al pagamento delle differenze

- D. retributive maturate, quantificate in € 20.968,59, oltre al risarcimento del danno da dequalificazione professionale, da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore a sei mensilità della retribuzione;
- E. che con ricorso proposto davanti al Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro (R.G. n.7212/2025), il Sig. **Sambati Jacopo**, esponendo di essere stato assunto in data 01 marzo 2012 con la mansione di "manutentore del verde", livello A2 del CCNL AIOP e ARIS, e di aver di fatto svolto, sin dall'inizio del rapporto, mansioni superiori riconducibili allivello B/B1 del medesimo CCNL ed in ragione di ciò chiedeva sulla base di esposte allegazioni, l'accertamento del proprio diritto al superiore inquadramento (livello B/B1), con la conseguente condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate in € 22.033,63, oltre al risarcimento del danno da dequalificazione professionale, da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore a sei mensilità della retribuzione;
- F. che con ricorso proposto davanti al Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro (R.G. n.7556/2025), il Sig. **Rizzo Giuseppe**, esponendo di essere stato assunto in data 01 maggio 2011 con la mansione di "manutentore del verde", livello A2 del CCNL AIOP e ARIS, e di aver di fatto svolto, sin dall'inizio del rapporto, mansioni superiori riconducibili al livello B/B1 del medesimo CCNL ed in ragione di ciò chiedeva sulla base di esposte allegazioni, l'accertamento del proprio diritto al superiore inquadramento (livello B/B1), con la conseguente condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate in € 21.377,69, oltre al risarcimento del danno da dequalificazione professionale, da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore a sei mensilità della retribuzione;
- G. che con ricorso proposto davanti al Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro (R.G. n.7250/2025), il Sig. **Margiotta Mior**, esponendo di essere stato assunto in data 04 febbraio 2019 con la mansione di "manutentore del verde", livello A2 del CCNL AIOP e ARIS, e di aver di fatto svolto, sin dall'inizio del rapporto, mansioni superiori riconducibili allivello B/B1 del medesimo CCNL ed in ragione di ciò chiedeva sulla base di esposte allegazioni, l'accertamento del proprio diritto al superiore inquadramento (livello B/B1), con la conseguente condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate in € 34.259,93, oltre al risarcimento del danno da dequalificazione professionale, da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore a sei mensilità della retribuzione;
- H. che Sanitaservice Asl Le S.r.l. Unipersonale si costituiva in ogni giudizio contestando le pretese avversarie;
- I. che nel corso del procedimento riguardante il Sig. **De Masi Antonio**, il Giudice avanzava una proposta di componimento della vertenza con il riconoscimento del superiore inquadramento in categoria B posizione economica B1 e di una somma corrispondente all'importo di € 100,00 per ogni mese di lavoro a far data dall'assunzione;
- J. che al fine di valutare la proposta transattiva, la società chiedeva allegale incaricato nella difesa un parere di merito;
- K. che illegale incaricato evidenziava che la proposta conciliativa formulata dal Giudice risultava essere favorevole per la Società stante l'alta probabilità di accoglimento della domanda, abbattendo l'esposizione debitoria ad IA, del *petitum*;
- L. che la Società, anche su indicazione del Socio Unico il Direttore Generale dell'Asl di Lecce, preso atto degli elementi acquisiti, qualificava un indirizzo per il componimento della vertenza ma sulla base di una propria proposta conciliativa con il riconoscimento del superiore inquadramento in categoria B posizione economica B1 a far data dal 01/05/2026, insieme al riconoscimento economico di natura risarcitoria fissato in € 5.000,00 (cinquemila/00) e ad un contributo alle spese legali di controparte fissato in € 1.500,00 oltre CPA e IVA da effettuarsi entrambi entro il 30 marzo p.v.;
- M. che la proposta così formulata e resa nota ed esplicitata al legale di controparte, veniva accolta dal lavoratore;

PRESO ATTO del parere positivo alla definizione espresso dal legale della Società in merito alla definizione della vertenza così come sopra rappresentata;

ATTESO che tutti i giudizi riferiti in premessa (RG 7211, RG 7316, RG 7212, RG 7556, RG 7250, RG 7609) vertono sulle medesime rivendicazioni e riconoscimenti;

CONSIDERATA la propria competenza a agire, in qualità di Amministratore Unico della Società Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario ASL Lecce n. 325 del 18 ottobre 2022, con la quale si è proceduto alla nomina dell'organo di vertice societario, autorizzandolo ad emanare atti e provvedimenti;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa esplicitate che si intendono *in toto* richiamate come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

PRENDERE ATTO

- a) del parere espresso dal legale Avv. Emiliano Pacifico, incaricato nella difesa della Società, in favore di un componimento della vertenza aperta dal ricorso del dipendente Sig. **De Masi Antonio**;
- b) dell'indicazione fornita dal Socio Unico Asl Lecce;

DI DARE ATTO dell'utilità per la Società di una definizione conciliativa della vertenza avviata con il ricorso del Sig. **De Masi Antonio** nonché degli altri dipendenti i Sigg.ri **Pezzuto Cosimo**, **Miglietta Andrea Carmelo**, **Rizzo Giuseppe**, **Margiotta Miure** e **Sambati Jacopo**;

DI PROPORRE ai dipendenti **De Masi Antonio**, **Pezzuto Cosimo**, **Miglietta Andrea Carmelo**, **Rizzo Giuseppe**, **Margiotta Miure** e **Sambati Jacopo** la soluzione conciliativa consistente nel riconoscimento della categoria B, posizione economica B1 CCNL AIOP-ARIS personale non medico a far data dal prossimo 01/05/2026, nonché il riconoscimento economico di natura risarcitoria per ogni ricorrente fissato in € 5.000,00 (cinquemila/00) ed un contributo alle spese legali di controparte fissato in € 1.500,00 oltre CPA e IVA per ognuno dei ricorrenti da effettuarsi entrambi entro il 30 marzo p.v.;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile Sanitaservice Contabilità, bilancio, *reporting* e controllo di gestione e, per suo tramite, al Consulente del Lavoro, al Sindaco Unico e all'O.d.V. monocratico;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

DI DISPORNE la pubblicazione, a cura del Responsabile Sanitaservice Servizio conduzione funzionale e gestione del sistema informativo automatizzato aziendale, nell'apposita sezione " *amministrazione trasparente*" del sito istituzionale di Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale.

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Annalisa Del Mastro

L'Amministratore Unico Sanitaservice
Dott. Francesco Saverio Massaro

